SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 luglio 2007, n. **155.**

Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e in particolare l'articolo 70, comma 9, e l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, che prevedono rispettivamente la determinazione dei modelli e delle modalità di tenuta del registro delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e l'istituzione da parte del medico competente della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare l'articolo 20;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nel testo sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentito il parere dell'AIPA ora Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 maggio 2000 e il parere del 16 aprile 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 100.1/1667-G/1956, dell'11 maggio 2007, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito, finalità e campo di applicazione

1. Il regolamento si applica ai settori di attività pubblici o privati rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

2. I dati relativi agli accertamenti sanitari e la conseguente registrazione degli stessi nelle cartelle sanitarie o nel registro di cui ai successivi articoli possono essere trattati esclusivamente per le finalità di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 2.

Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni

1. Il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è istituito dal datore di lavoro, conformemente al modello di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento e compilato sulla base della valutazione di cui all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.

2. Il registro di cui al comma 1 è costituito da fogli legati e numerati progressivamente.

3. Il datore di lavoro invia in busta chiusa, siglata dal medico competente, la copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e all'organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua istituzione.

Art. 3.

Cartella sanitaria e di rischio

1. Le cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 17 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono compilate in conformità al modello di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. I documenti di cui al comma 1 sono costituiti da fogli legati e numerati progressivamente.

3. È consentita l'adozione di cartelle sanitarie e di rischio diverse dal modello di cui all'allegato 2, sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nell'allegato stesso.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le cartelle sanitarie di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per la sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

5. Nel caso di lavoratori esposti contemporaneamente a radiazioni ionizzanti e ad agenti cancerogeni per i quali è istituito il documento sanitario personale ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il predetto documento va integrato con le informazioni previste nel modello di cui all'allegato 2.

6. La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni.

7. La conservazione dei dati raccolti deve essere assicurata per 30 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, e dovranno essere cancellati successivamente a tale termine dalla cartella sanitaria solo nel caso in cui tali dati non risultano indispensabili, quale fonte d'informazione polivalente in relazione alla relativa esposizione anche ad agenti cancerogeni.

Art. 4.

Accertamenti integrativi

1. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella sanitaria e di rischio, vistati e numerati dal medico competente, devono essere allegati alla cartella stessa, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 5.

Modalità di istituzione del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio

1. Il datore di lavoro istituisce il registro di cui all'articolo 2 apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso, debitamente compilato con le informazioni previste nell'allegato 1.

2. Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 3 per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della cartella, debitamente compilata, con le informazioni previste nell'allegato 2.

3. Il datore di lavoro appone la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina dei documenti istituiti ai sensi del comma 2, dichiarando altresì il numero di pagine di cui si compongono i documenti medesimi.

Art. 6.

Compilazione dei documenti

1. I registri di cui all'articolo 2 e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 3 sono compilati in modo chiaramente leggibile, con inchiostro o altro materiale indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore sono eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile, gli spazi bianchi tra annotazioni successive sono barrati.

2. La compilazione dei registri di cui al comma 1 è effettuata in conformità alle indicazioni riportate nell'allegato 4 che fa parte integrante del presente regolamento.

3. Le registrazioni sui documenti di cui al comma 1 sono effettuate, ove sia possibile, mediante fogli prestampati. In tale caso tutti i fogli devono essere applicati in modo stabile sulle pagine dei documenti e controfirmati dai responsabili delle informazioni ivi contenute in maniera che la firma interessi il margine di ciascun foglio e la pagina sulla quale è applicato.

Art. 7.

Comunicazioni periodiche

1. Il datore di lavoro provvede a comunicare le variazioni di cui all'articolo 70, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 626 del 1994, inerenti i dati dell'azienda o dell'unità produttiva, utilizzando il modello di cui all'allegato 1A, compilato solo nelle parti interessate dalle variazioni stesse. Le variazioni

inerenti i dati individuali dei lavoratori sono comunicate tramite invio della copia, in busta chiusa siglata dal medico competente, della corrispondente pagina del registro all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio.

Art. 8.

Comunicazione all'ISPESL in caso di cessazione delle attività lavorative

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio del dipendente di una amministrazione pubblica ad altri soggetti, pubblici o privati il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché siano trasmesse, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le variazioni delle annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o nel caso di passaggio o trasferimento.

2. In caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di soppressione di pubblica amministrazione, il datore di lavoro trasmette il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, nel termine previsto al comma 1 e con le modalità di cui al comma 3.

3. Al fine di assicurare la riservatezza dei dati, le cartelle sanitarie e di rischio vanno trasmesse in busta chiusa, siglata dal medico competente.

Art. 9.

Esposizioni precedenti

1. In caso di assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati esposti, presso precedenti datori di lavoro, ad agenti cancerogeni il datore di lavoro chiede, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) copia, se non consegnata dal lavoratore, della documentazione di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, facendo uso del modello di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento, compilato in ogni sua parte.

Art. 10.

Sistemi di elaborazione automatica dei dati

1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 1 e 2, nel rispetto del principio di necessità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle condizioni previste nel presente articolo.

2. I datori di lavoro e i medici competenti adottano adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche mediante il ricorso a tecniche di cifratura dei dati personali sensibili o a codici identificativi che assicurano accessi selettivi ai dati trattati, nonché il tracciamento degli accessi medesimi.

3. Le modalità informatiche di acquisizione, comunicazione, elaborazione e di archiviazione dei dati riguardanti la gestione dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio devono assicurare che l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito ai soli soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro e devono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004. Ai fini della conservazione ed esibizione dei documenti con modalità alternative al supporto cartaceo deve farsi riferimento alla deliberazione AIPA n. 24 del 30 luglio 1998.

4. L'accesso alle funzioni del sistema è consentito ai soli soggetti espressamente abilitati dal datore di lavoro all'inserimento dei dati da memorizzare o alla loro integrazione, come previsto dal successivo comma 5, quali incaricati del trattamento di dati personali.

5. Le operazioni di validazione delle informazioni, originarie o integrative, devono essere univocamente riconducibili al soggetto, al quale si riferisce l'adempimento della tenuta del registro o predisposizione della cartella sanitaria e di rischio, con l'apposizione al documento stesso della firma digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

6. Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire il dato originario già memorizzato, ma solo integrarlo.

7. Qualora la formazione del registro o della cartella sanitaria e di rischio non avvenga direttamente su supporto informatico non riscrivibile, di cui alla deliberazione AIPA n. 24 del 30 luglio 1998, al fine di garantire,

al termine della giornata lavorativa, la non modificabilità delle informazioni comunque registrate, il relativo contenuto è riversato su tale tipo di supporto che, duplicato, è conservato dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004.

8. Deve essere garantita la riproduzione in stampa delle informazioni contenute sui supporti informatici, raccolte secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2.

9. La rispondenza dei sistemi di elaborazione automatica dei dati ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 è dichiarata dal datore di lavoro.

10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, o di passaggio del dipendente di una pubblica amministrazione ad altri soggetti, pubblici o privati, l'estratto del registro contenente i dati relativi al singolo lavoratore e la cartella sanitaria e di rischio, riportati su supporto cartaceo e firmati dai responsabili dei dati e delle notizie in esso contenuti, è inviato all'organo di vigilanza competente per territorio, nonché all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

11. In caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di soppressione di pubblica amministrazione, i registri e le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmessi all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) secondo le modalità previste al comma 10.

12. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 70, comma 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, possono essere effettuate anche mediante sistemi informatizzati con modalità fissate dagli organismi destinatari di tali comunicazioni, idonee ad assicurare in maniera adeguata la riservatezza e la sicurezza dei dati comunicati, anche mediante l'eventuale ricorso a posta elettronica certificata (PEC) e cifratura con firma digitale delle informazioni trasmesse, o altri sistemi telematici che assicurano livelli equivalenti di sicurezza.

Art. 11.

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento costituisce nei confronti dei soggetti pubblici legittimati a trattare i dati sensibili per le finalità di rilevante interesse pubblico, che non hanno adottato il regolamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fonte legittimante al trattamento dei dati sensibili di cui all'articolo 1, comma 2 fino all'emanazione del regolamento stesso.

2. L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) trasmette annualmente al Ministero della salute e alle regioni dati di sintesi relativi alle risultanze dei registri di cui all'articolo 2.

3. I registri e le cartelle sanitarie e di rischio di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono essere istituiti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In fase di prima applicazione, al fine di consentire all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, il datore di lavoro richiede all'Istituto medesimo copia della documentazione di cui all'articolo 70, comma 8, lettera *d)* del decreto legislativo n. 626 del 1994, non prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nelle more il datore di lavoro può desumere le informazioni necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 187

ALLEGATO 1 **Mod C 626/1**

REGISTRO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI – **DATI GENERALI**
(Art. 70 - D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 242/96)

Nominativo Ditta
***Ragione Sociale*..** ***Data Compilazione*..........................**

Quadro A - Datore di lavoro

Sede Territoriale .... Via .... Comune .... Cod. Com. ISTAT .... CAP .... Provincia
.... N° telefono .... N° Fax .... ASL

Sede Legale .... Via .... Comune .... Cod. Com. ISTAT .... CAP .... Provincia
.... N° telefono .... N° Fax

Legale Rappresentante .... Nome .... Cognome .... Data Nascita .... Luogo Nascita .... Domicilio .... Qualifica

.... Codice fiscale Ditta .... Partita IVA Ditta .... Codice attività ISTAT

Lavorazione unica o prevalente: .... Voce tariffa INAIL ....

Quadro B - Tipo di esposizione e tipo di lavorazione

Agente cancerogeno:
☐ SOSTANZA ☐ PREPARATO .... ☐ SISTEMI, PREPARATI E PROCED.
....

N. CAS	Q.A.*	N.CAS	Q.A.*	N.CAS	Q.A.*	(Num. el. all. VIII-)	Q.A.*
......	......	......	......	......	......	......	......
......	......	......	......	......	......	......	......
......	......	......	......	......	......	......	......
......	......	......	......	......	......	......	......
......	......	......	......	......	......	......	......

Altre lavorazioni correlate
all'esposizione : ....Voce tariffa INAIL ....
.... Voce tariffa INAIL .... ove
.... Voce tariffa INAIL .... esistente

* Quantità annuale utilizzata o prodotta nel ciclo produttivo (ove possibile determinarla)

Quadro C - Dipendenti

Totale Uomini .... di cui esposti .... Totale Donne .... di cui esposte ....

Totale numero addetti attività produttive .... Totale numero addetti attività amministrative e/o assimilabili..........

Per informazioni sul modello rivolgersi a : Nome ....Cognome.........................Tel...............Fax..............

Timbro e Firma del datore di lavoro

ALLEGATO 1 **ModC 626/2**

REGISTRO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI – **DATI INDIVIDUALI -**
(Art. 70 - D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 242/96)

Spazio da compilare solo nella fase della comunicazione di variazioni intervenute nei dati del lavoratore ***DATA*** ……………………………………………

DITTA - RAGIONE SOCIALE …………………………………… COD. FISC. ………………………………… P.IVA ……………………………………………
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ***COD FISC***

SEDE LEGALE ……………………………………………………………………………………………………
SEDE TERRITORIALE ……………………………………………………………………………………………

LAVORATORE ESPOSTO AD AGENTI CANCEROGENI

Cod. Fisc.	Cognome		Nome	Sesso M [ ] F [ ]
Data di nascita	Comune	Prov.	DOMICILIO: Comune Prov.	Cambiato [ ]

Num. Prog.	Cod. Class. Prof. ISTAT	Mansione	ATTIVITA' SVOLTA Breve descrizione	Tipo	Agenti cancerogeni	N.CAS	ESPOSIZIONE (1)			Data inizio	Data fine
							Valore	Metodo	Tempo (Giorni/Anno)		

(1) - Ove la misurazione non fosse tecnicamente possibile indicare i quantitativi annuali di agenti cancerogeni utilizzati o prodotti durante l'attività svolta.
DATA CESSAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA ………………………………………………………

Timbro e Firma del Datore di Lavoro ……………………………………………………

ALLEGATO 1 A **Mod C 626/3**

REGISTRO DÌ ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI – **DATI GENERALI**

(Art. 70 - D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 242/96)

NOMINATIVO DITTA-RAGIONE SOCIALE .... DATA ....

CODICE FISCALE .... PARTITA IVA ....

SEDE TERRITORIALE : Via .... Comune ....

Cod.Com. ISTAT .... CAP .... Prov .... N.Tel .... N. Fax ....

ATTIVITA' CESSATA IL ..../.........../..........

SI ALLEGA IL REGISTRO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI (E LE CARTELLE SANITARIE DI RISCHIO)

COMUNICAZIONE VARIAZIONI (compilare solo le parti da aggiornare)

Quadro A - Datore di lavoro: Nominativo Ditta - Ragione Sociale ....

Sede Territoriale: Via .... Comune .... Cod. Com. ISTAT .... CAP .... Provincia ....

N° telefono .... N° Fax .... ASL ....

Sede Legale: Via .... Comune .... Cod. Com. ISTAT .... CAP .... Provincia ....

N° telefono .... N° Fax ....

Legale Rappresentante: Nome .... Cognome .... Data Nascita .... Luogo Nascita .... Domicilio .... Qualifica ....

Codice fiscale Ditta .... Partita IVA Ditta .... Codice attività ISTAT ....

Lavorazione unica o prevalente: .... **Voce tariffa INAIL** ....

Quadro B – Tipo di esposizione e tipo di lavorazione

Agente cancerogeno:

☐ SOSTANZA ☐ PREPARATO .... ☐ SISTEMI, PREPARATI E PROCED.

N. CAS	Q.A.*	N. CAS	Q.A.*	N.CAS	Q.A.*	(Num. el. all. VIII)	Q.A.*
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....

- Altre lavorazioni correlate all'esposizione : .... Voce tariffa INAIL .... ove

.... Voce tariffa INAIL .... esistente

* Quantità annuale utilizzata o prodotta nel ciclo produttivo (ove possibile determinarla)

Quadro C - Dipendenti

Totale Uomini .... di cui esposti .... Totale Donne .... di cui esposte ....

Totale numero addetti attività produttive .... Totale numero addetti attività amministrative e/o assimilabili..........

Per informazioni sul modello rivolgersi a : Nome .... Cognome .... Tel .... Fax ....

Timbro e Firma del datore di lavoro..

ALLEGATO 2

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

(D.Lgs 626/94)

LAVORATORE .... sesso ☐ M ☐ F

LUOGO E DATA DI NASCITA ....

Codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Domicilio (Comune e Prov.) ....

Via .... Tel. ....

Medico curante Dott. ....

Via .... Tel. ....

Datore di lavoro ....

Attività dell'Azienda **pubblica o privata** ....

Data di assunzione ....

Sede/i di lavoro ....

....

....

La presente cartella sanitaria e di rischio è istituita per:

☐ prima istituzione

☐ esaurimento del documento precedente

☐ altri motivi ....

Il medico competente

....

La presente cartella sanitaria e di rischio è costituita da n. .... pagine.

Data ....

Il datore di lavoro

....

VISITA MEDICA PREVENTIVA

1. DATI OCCUPAZIONALI (1)

Destinazione lavorativa – Mansioni ....
....
....
Fattori di rischio (specificare quali (2) ....
....
Tempo di esposizione (giorni/anno) ....

Note:

1) I dati di questa sezione sono forniti dal datore di lavoro (indicare n° degli allegati).

2)Per gli agenti cancerogeni indicare anche il numero CAS, il tipo (sostanza, preparato o processo di cui all'allegato VIII D.Lgs. 626/94) e il valore dell'esposizione.

2. ANAMNESI LAVORATIVA

....
....
....
....

Esposizioni precedenti ☐ no ☐ si

3. ANAMNESI FAMILIARE

....
....
....
....

4. ANAMNESI PERSONALE

....
....
....
....

Infortuni – Traumi (lavorativi o extralavorativi)

....
....
....
....

Invalidità riconosciute (I. civile, INPS, INAIL, Ass. Private)

....
....
....
....

Contemporanea esposizione presso altri datori di lavoro o attività professionale autonoma ☐ no ☐ si

....
....
....
....

5. Programma di sorveglianza sanitaria (protocolli, periodicità)

....
....
....
....

6. Esame clinico generale

....
....
....
....

7. Accertamenti integrativi specialistici e/o di laboratorio (indicare gli accertamenti eseguiti e il n° di riferimento dei referti allegati)

....
....
....
....

8. Valutazioni conclusive (dei dati clinico-anamnestici e dei risultati degli accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali).

9. Giudizio di idoneità:

☐ idoneo ☐ non idoneo

☐ idoneo con le seguenti condizioni ....
....
....

Data ....

Avverso il giudizio di inidoneità parziale o totale del lavoratore è ammesso ricorso all'Organo di vigilanza territorialmente competente, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 626/94, entro il termine di 30 giorni

Il lavoratore per presa visione Il medico competente

....

10. TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' AL DATORE DI LAVORO effettuata il .... a mezzo ....:

Il medico competente

....

Da consegnare al datore di lavoro
Il lavoratore .... in data ....
è stato sottoposto alla visita medica preventiva per esposizione a (indicare i fattori di rischio) ....
....
con il seguente esito:

☐ idoneo ☐ non idoneo

☐ idoneo con le seguenti condizioni ....
....
....

Da sottoporre a nuova visita medica il .... previa esecuzione dei seguenti accertamenti ....
....

Data .... Il medico competente

....

VISITA MEDICA

☐ Periodica ☐ Straordinaria

motivazione: ☐ cambiamento

☐ controllo cessazione inidoneità

☐ su richiesta (specificare da chi) ....

☐ eventi accidentali ....

☐ fine rapporto di lavoro o altri motivi ....

1. DATI OCCUPAZIONALI (1)

Variaz. destinazione lavorativa o mansione ....

....

Eventuale uso di dispositivi di protezione personale ....

....

Fattori di rischio (specificare quali) (2) ....

....

Tempo di esposizione giorni/anno ....

Note:

1) Questa sezione va compilata in caso di variazione rispetto all'ultima visita medica con i dati forniti dal datore di lavoro (indicare n° degli allegati).

2) Per gli agenti cancerogeni indicare anche il numero CAS, il tipo (sostanza, preparato o processo di cui all'allegato VIII D.Lgs. 626/94 e il valore dell'esposizione.

2. ANAMNESI INTERCORRENTE

....

....

....

....

Infortuni – Traumi (lavorativi o extralavorativi)

....

....

Riconoscimenti di invalidità ....

....

....

Contemporanea esposizione presso altri datori di lavoro o attività professionale autonoma (indicare gli agenti) ☐ no

☐ si

....

....

Per presa visione
il lavoratore

____

3. Esame obiettivo (con particolare riferimento ad eventuali modificazioni rispetto alla visita precedetne)

....

....

....

4. Accertamenti integrativi – specialistici e/o di laboratorio – (indicare gli accertamenti eseguiti e riportate il n° di riferimento dei referti allegati)

....

....

....

5. Valutazioni conclusive (dei dati clinico-anamnestici e dei risultati degli accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali)

....

....

....

6. Giudizio di idoneità:

☐ idoneo ☐ non idoneo

☐ idoneo con le seguenti condizioni ....

....

....

☐ Temporaneamente non idoneo fino a ....

Data ....

Avverso il giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore è ammesso ricorso all'Organo di vigilanza territorialmente competente, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 626/94, entro il termine di 30 giorni

Il lavoratore per presa visione Il medico competente

....

7. TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' AL DATORE DI LAVORO effettuata il a mezzo

Il medico competente

....

Da consegnare al datore di lavoro

Il lavoratore .... in data ....

è stato sottoposto alla visita medica preventiva per esposizione a (indicare i fattori di rischio) ....

....

con il seguente esito:

☐ idoneo ☐ non idoneo

☐ idoneo con le seguenti condizioni ....

....

....

Da sottoporre a nuova visita medica il .... previa esecuzione dei seguenti accertamenti ....

....

Data .... Il medico competente

....

CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

- Cessazione dell'attività dell'azienda/Risoluzione del rapporto di lavoro

La presente cartella sanitaria e di rischio, completa di n .... allegati, viene inviata all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ai sensi dell'art. 70, comma 4.

❑ Cessazione dell'attività dell'impresa, avvenuta il ....

❑ Risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il ....

A richiesta copia della cartella sanitaria viene consegnata al lavoratore ....
ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 626/94.

Il lavoratore è stato informato riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 626/94.

Data ....

Il medico competente	Il lavoratore
....	....

CESSAZIONE DALL'INCARICO DEL MEDICO

- Per cessazione dell'incarico, avvenuta il .... la presente cartella sanitaria e di rischio, completa di n. .. allegati, viene consegnata al medico Dott. ....

Data ....

Il medico uscente

....

Dichiaro di ricevere dal Dott. .... che cessa dall'incarico, la presente cartella sanitaria completa di n. .... allegati.

Data ....

Il medico subentrante

....

Allegato 3 **Mod C 626/4**

RICHIESTA ALL'ISPESL DI COPIA DELLE ANNOTAZIONI INDIVIDUALI E DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO IN CASO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI ESPOSTI IN PRECEDENZA AD AGENTI CANCEROGENI (Art.70 comma 2, lettera e - D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96)

DITTA RICHIEDENTE
DITTA-RAGIONE SOCIALE .... DATA ....
CODICE FISCALE .... PARTITA IVA ....
SEDE TERRITORIALE : Via ....
Comune .... Cod.Com. ISTAT .... CAP .... Prov ....
N.Tel. .... N. Fax ....

IL REGISTRO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI:
- E' STATO ISTITUITO IL ....(gg / mm / aaaa)
- LA COPIA E' STATA INVIATA ALL'ISPESL IL ....(gg / mm / aaaa)

LAVORATORI PER I QUALI SONO RICHIESTE LE ANNOTAZIONI INDIVIDUALI E LE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO

LAVORATORE	DITTE E ATTIVITA' PRECEDENTI CON ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI	AGENTI CANCEROGENI
Cod.Fisc................................. Nome..................................... Cognome................................. Sesso: M F.............................. Data di Nascita......................... Comune.......................... Prov........	....	....
Cod.Fisc................................. Nome..................................... Cognome................................. Sesso: M F.............................. Data di Nascita......................... Comune.......................... Prov........	....	....
Cod.Fisc................................. Nome..................................... Cognome................................. Sesso: M F.............................. Data di Nascita......................... Comune.......................... Prov........	....	....
Cod.Fisc................................. Nome..................................... Cognome................................. Sesso: M F.............................. Data di Nascita......................... Comune.......................... Prov........	....	....
Cod.Fisc................................. Nome..................................... Cognome................................. Sesso: M F.............................. Data di Nascita......................... Comune.......................... Prov........	....	....
Cod.Fisc................................. Nome..................................... Cognome................................. Sesso: M F.............................. Data di Nascita......................... Comune.......................... Prov........	....	....

ALLEGATO 4

AGENTI CANCEROGENI
SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI CUI AGLI ALLEGATI 1, 1A e 4

FASE INIZIALE

L' Allegato 1 (Mod. C 626/1) riassume sia i dati anagrafici del datore di lavoro che una sintesi delle principali caratteristiche dell'azienda (attività produttiva, agente utilizzato, addetti, ecc.) e ad esso vanno allegati i moduli relativi ai singoli soggetti esposti.

L' Allegato 1 (Mod. C 626/2) consente di registrare le informazioni riguardanti i dati anagrafici di ogni lavoratore, la mansione svolta, il tipo ed il valore dell'esposizione.

FASE A REGIME

Esaurita la fase iniziale di acquisizione delle informazioni, si passa ad una seconda fase che comprende l'aggiornamento dei dati notificati nella fase iniziale.

L' Allegato 1 (Mod. C 626/2) verrà quindi utilizzato per comunicare le seguenti variazioni:

- data cessazione del lavoro
- eventuali modifiche inerenti l'attività lavorativa individuale e/o i livelli di esposizione

L' Allegato 1 (Mod. C 626/2) contiene, tra l'altro, nella parte superiore, un settore per la sintesi dei dati identificativi dell'azienda; tale settore va compilato solo nella fase di comunicazione delle variazioni per poter associare i soggetti alla propria unità produttiva poiché, nella fase a regime, potranno essere inviate solo le singole schede individuali.

L' Allegato 1A (Mod. C 626/3) dovrà essere utilizzato per la comunicazione all'ISPESL di variazioni intervenute nelle informazioni che caratterizzano l'identificazione dell'azienda e quindi i quadri A, B e C andranno compilati solo nella parte che si è modificata rispetto alla precedente identificazione.

Successivamente, per la richiesta delle "annotazioni individuali" , dovrà essere utilizzato il modello Allegato 3 (Mod. C 626/4).

ALLEGATO 1 – DATI GENERALI Mod. C 626/1

DATA COMPILAZIONE — *indicare la data di compilazione del modello (formato gg/mm/aaaa).*

QUADRO A: DATORE DI LAVORO

SEDE TERRITORIALE

VIA — *riportare le indicazioni per esteso* (Es. *Via G. Verdi* = Via Giuseppe Verdi).

COMUNE — *riportare le indicazioni per esteso* (Es. *S. Teresa Gallura* = Santa Teresa Gallura).

CODICE COMUNE — *utilizzare i codici di classificazione ISTAT (vedere Elenco dei Comuni).*

PROVINCIA — *sigla (Roma=RM)*

TELEFONO	*prefisso / numero telefonico*
FAX	*prefisso / numero fax*
ASL (SIGLA/NUMERO)	*indicare la sigla ed il numero di identificazione ufficiale della ASL competente per territorio.*
<u>SEDE LEGALE</u>	*compilare solo se diversa da quella territoriale*
VIA	*riportare le indicazioni per esteso (Es. Via G. Verdi* = Via Giuseppe Verdi*).*
COMUNE	*riportare le indicazioni per esteso (Es. S. Teresa Gallura* = Santa Teresa Gallura*).*
CODICE COMUNE	*utilizzare i codici di classificazione ISTAT (vedere Elenco dei Comuni).*
PROVINCIA	*sigla (Roma=RM)*
TELEFONO	*prefisso / numero telefonico*
FAX	*prefisso / numero fax*
<u>LEGALE RAPPRESENTANTE:</u>	
DATA DI NASCITA	*formato gg/mm/aaaa*
QUALIFICA	*amministratore delegato, unico ecc.*
CODICE ATTIVITA' ISTAT	*indicare quello relativo alla codifica ISTAT (Classificazione delle attività economiche - metodi e norme, serie C - n.11) inerente l'attività unica o prevalente. Tale codice si può rilevare dalla documentazione riguardante l'iscrizione alla Camera di Commercio.*
LAVORAZIONE UNICA O PREVALENTE	*descrizione della lavorazione prevalente dell'Azienda.*
VOCE TARIFFA INAIL	*codice INAIL relativo all'anzidetta lavorazione. Tale codice si può rilevare dalla documentazione relativa alla stipula della convenzione assicurativa con l'INAIL.*

<u>QUADRO B: TIPO DI ESPOSIZIONE E TIPO DI LAVORAZIONE</u>

AGENTE CANCEROGENO: SOSTANZA	*barrare la casella corrispondente a "SOSTANZA" e indicare nella parte sottostante corrispondente il N. CAS del/i cancerogeno/i.*
PREPARATO	*barrare la casella corrispondente a "PREPARATO" e indicarne il nome. Nella parte sottostante indicare il N. CAS delle sostanze cancerogene presenti nel preparato.*
SISTEMI, PREPARATI E PROCED.	*barrare la casella e riportare nella parte sottostante il corrispondente codice numerico rilevabile dall'elenco riportato nell'Allegato VIII del D.Lgs. 626/94 e succ. modif.*
ALTRE LAVORAZIONI CORRELATE ALL'ESPOSIZIONE	*descrizione delle lavorazioni.*

VOCE/I TARIFFA INAIL — *relativa/e alle anzidette lavorazioni. Tali codici si possono rilevare dalla documentazione relativa alla stipula della convenzione assicurativa con l'INAIL. Nel caso di più codici riportarli tutti.*

PER INFORMAZIONI SUL MODELLO RIVOLGERSI A: — *indicare il referente della Ditta da contattare per ulteriori informazioni relative al Registro compilato.*

ALLEGATO 1- DATI INDIVIDUALI Mod. C 626/2

Spazio da compilare solo per la comunicazione di variazioni inerenti i dati del lavoratore: *tale spazio va compilato quando si intende comunicare variazioni intervenute nei dati del lavoratore dopo la prima notifica.*

DATA — *di compilazione della parte relativa alle informazioni di carattere individuale (formato gg/mm/aaaa).*

DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE

DOMICILIO — *indicare il domicilio del lavoratore. In caso di variazione barrare la casella "CAMBIATO" indicando il nuovo COMUNE e/o PROVINCIA.*

DATI SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA E SULL'ESPOSIZIONE

I dati sull'attività lavorativa e sull'esposizione devono essere riportati in ogni riga dell'apposita tabella. Per ogni variazione intervenuta nei suddetti dati , deve essere compilata per intero la successiva riga registrando sia i dati modificati che quelli rimasti invariati. Deve essere compilata una nuova riga ogni volta che si procede ad una nuova valutazione del rischio.

NUMERO PROGRESSIVO — *numerare progressivamente secondo l'ordine cronologico ogni riga di dati registrata.*

CODICE CLASS. PROF. ISTAT — *utilizzare il codice di classificazione delle professioni ISTAT (Classificazione delle professioni - metodi e norme, serie C - n.12) indicando la numerazione decimale. Nel caso in cui il lavoratore svolga più compiti o più mansioni va indicata, tra quelle correlate all'esposizione, quella prevalente.*

MANSIONE — *per mansione si intende il compito affidato o lavoro svolto; riportare per esteso la dizione corrispondente al codice ISTAT.*

ATTIVITA' SVOLTA — *breve descrizione dell'effettiva attività lavorativa correlata con la mansione.*

TIPO — *indicare con il codice: 1 = sostanza, 2 = preparato, 3 = sistemi, preparati e procedimenti allegato VIII.*

AGENTI CANCEROGENI — *indicare per esteso la sostanza.*

NUMERO CAS — *riportare il numero corrispondente all'agente. In caso di "sistemi, preparati e procedimenti allegato VIII", riportare il n. corrispondente dell'allegato VIII.*

ESPOSIZIONE	*riportare il valore dell'esposizione così come indicato nella valutazione del rischio.*
METODO	*riportare i metodi di campionamento e analisi adottati.*
TEMPO	*tradurre in termini di giorni – anno il periodo di esposizione.*
DATA INIZIO	*dell'attività comportante l'esposizione (formato gg/mm/aaaa).*
DATA FINE	*dell'attività comportante l'esposizione (formato gg/mm/aaaa).*
DATA CESSAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA	*formato gg/mm/aaaa.*

ALLEGATO 1A Mod. C 626/3

Per la compilazione vedere le specifiche dell'ALLEGATO 1

Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, indicare la data nell'apposito spazio (formato gg/mm/aaaa) e allegare il registro di esposizione dei lavoratori.

ALLEGATO 3 Mod. C 626/4

Il modulo in questione deve essere utilizzato per la richiesta di copia delle annotazioni individuali all'ISPESL in caso di assunzione di lavoratori esposti in precedenza ad agenti cancerogeni.

Per quanto attiene alla parte inerente la specifica delle "DITTE E ATTIVITA' PRECEDENTI CON ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI", sono da riportare in forma sintetica le informazioni desunte dall'anamnesi lavorativa del soggetto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 70, e dell'art. 17, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* 12 novembre 1994, n. 265, S.O., è il seguente:

«Art. 70 *(Registro di esposizione e cartelle sanitarie).* — 1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartelle sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro delle sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.».

«Art. 17 *(Il medico competente).* — 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera *b)* e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera *b),* effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata a rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;

m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente, qualora esplichi attività di vigilanza.».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.».*

— Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è il seguente:

«Art. 20 *(Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili).* — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2 il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».

— Il testo dell'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), reca:

«Art. 393 *(Costituzione della commissione).* — 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;

d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;

g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.

3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.».

— Il testo dell'art. 26 del già citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca:

«Art. 26 *(Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro).* — 1. Sostituisce l'art. 393, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

2. Sostituisce l'art. 394, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è soppresso.».

Nota all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 70 del decreto legislativo n. 626 del 1994 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca:

«Art. 63 *(Valutazione del rischio).* — 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;

b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.».

Note all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 17 e 70 del decreto legislativo n. 626 del 1994 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) reca:

«Art. 162. — I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art. 160 sono riportati dal medico su di una scheda personale conforme al modello A, allegato n. 9.

Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art. 157, conforme al modello B, allegato n. 10.

Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta attestazione è redatta secondo il modello C, allegato n. 10, contenente la precisazione che il lavoratore non può essere assunto o permanere nelle lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato art. 157.

L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del risultato degli accertamenti.

La scheda, l'originale ed una copia firmata dell'attestazione, nonché i documenti radiografici e schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a far pervenire la copia dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore interessato ed a conservare i documenti originali, unitamente al registro di cui all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno sette anni, nonché a presentarli ad ogni richiesta dell'Ispettorato del lavoro o del Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la conservazione dei documenti e del registro predetti in altro luogo.».

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca:

«Art. 16 *(Contenuto della sorveglianza sanitaria).* — 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.».

— Il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), è il seguente:

«Art. 90 *(Documento sanitario personale).* — 1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi:

a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;

b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi mutamenti;

c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.

2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonché ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, ed in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.

4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'art. 81, comma 1, lettere *d)* ed *e)* all'ISPESL, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l'Ispettorato medico centrale del lavoro può concedere proroga ai predetti termini di consegna.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalità di tenuta e di conservazione della predetta documentazione e approvati i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio.».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O., è il seguente:

«Art. 3 *(Principio di necessità nel trattamento dei dati).* — 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 reca: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 reca: «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca: «Codice dell'amministrazione digitale».

— Per il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.

07G0170

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Robbiano Horacio Jorge, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 e del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni; nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Robbiano Horacio Jorge, nato a Cordoba (Argentina) il 7 aprile 1957, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologo;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di licenciado en psicologia presso l'«Universidad Nacional de Cordoba» il 13 giugno 1986;

Considerato che il richiedente è iscritto presso il «Collegio de Psicologos de la Provincia de Cordoba» dal 21 luglio 1986, n. 642;

Visto il conforme parere nella Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Sentito il conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazione di categoria in atti allegato;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Robbiano Horacio Jorge, nato a Cordoba (Argentina) il 7 aprile 1957, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicoligi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A07903

DECRETO 3 settembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, nata a Varsavia (Polonia) il 27 aprile 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di pracownika socjalnego, conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licencjat in scienze politiche presso l'«Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego», in data 26 gennaio 2006;

Considerato che l'istante è in possesso dell'abilitazione alla professione di assistente sociale in base alla normativa polacca D.L. del lavoro sociale del 12 marzo 2004, art. 116, p. 1 al n. 298 che autorizza all'esercizio della professione, rilasciata dal «Ministerstwo pracy polityki spolecznej» come attestato in data 31 luglio 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 maggio 2007;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di assistente sociale sezione B in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nella seguente materia (orale): 1) teoria e metodi del servizio sociale, oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di sei mesi da effettuarsi in una struttura pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, nata a Varsavia (Polonia) il 27 aprile 1980, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale (scritta e orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulla seguente materia: 1) teoria e metodi del servizio sociale, oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di sei mesi da effettuarsi in una struttura pubblica.

Roma, 3 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A07904

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 2007.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati e modifica dei contenuti di nocività di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle Società International Tobacco Agency S.r.l., JT International Italia S.r.l., Gutab Trading S.r.l. e Yesmoke Tobacco S.p.a. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella *C* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della Società JT Intemational Italia S.r.l., alla variazione dei contenuti dichiarati di nocività di una marca di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, dalla tabella *B*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e dalla tabella *C* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA A)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Confezione	Euro Confezione
MANITOU AMERICAN RED	1,0	9,0	7,0	200,00	Conf. astuccio da 20 pezzi	4,00
MANITOU VIRGINIA GOLD	0,9	8,0	6,0	200,00	Conf. astuccio da 20 pezzi	4,00
WINSTON BALANCED BLUE SUPERSLIMS	0,6	7,0	6,0	170,00	Conf. astuccio da 20 pezzi	3,40
WINSTON SUBTLE SILVER SUPERSLIMS	0,4	4,0	4,0	170,00	Conf. astuccio da 20 pezzi	3,40
YESMOKE RED	0,8	10,0	10,0	170,00	Conf. astuccio da 20 pezzi	3,40
YESMOKE RED	0,8	10,0	10,0	170,00	Conf. cartoccio da 20 pezzi	3,40
YESMOKE RED	0,8	10,0	10,0	170,00	Conf. cartoccio da 10 pezzi	1,70
YESMOKE WHITE	0,6	8,0	8,0	170,00	Conf. astuccio da 20 pezzi	3,40
YESMOKE WHITE	0,6	8,0	8,0	170,00	Conf. cartoccio da 20 pezzi	3,40
YESMOKE WHITE	0,6	8,0	8,0	170,00	Conf. cartoccio da 10 pezzi	1,70

SIGARI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
DAVIDOFF PURO ROBUSTO	3.000,00	10	150,00
THE GRIFFIN'S SHORT ROBUSTO	1.200,00	4	24,00
THE GRIFFIN'S SHORT ROBUSTO	1.200,00	25	150,00

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	Euro Kg. conv.le	Confezione Gr.	Euro Confezione
MANITOU VIRGINIA GOLD	110,00	35	3,85
ROCKIES AMERICAN BLEND	85,00	100	8,50
ROCKIES BLUE	100,00	30	3,00
ROCKIES BLUE 100	85,00	100	8,50
ROCKIES MENTHOL	100,00	30	3,00
ROCKIES VIRGINIA BLEND	90,00	100	9,00

Art. 2.

Il contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio della seguente marca di sigarette è così modificato:

	mg/sigaretta			mg/sigaretta		
	nicotina	catrame	monossido di carbonio	nicotina	catrame	monossido di carbonio
		da			a	
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	0,70	8,00	8,00	0,60	6,00	6,00

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 86

07A08042

DECRETO 10 settembre 2007.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da 10 euro celebrative del «250º Anniversario della nascita di Antonio Canova», millesimo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il 5 comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 24 novembre 2006 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2007 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2007, n. 2869, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2007, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10, celebrative del «250º Anniversario della nascita di Antonio Canova», millesimo 2007;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10 celebrative del «250º Anniversario della nascita di Antonio Canova», millesimo 2007, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2007, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 25 ottobre 2007.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 80.000,00 pari a 8.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 25 aprile 2008, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 e di Piazza G. Verdi 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. + 39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca - via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www. ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 550 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi distinti:

da 1 a 500 unità € 47,00;

da 501 a 550 unità € 46,06.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto, sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete ftanco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A07985

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2007.

Recepimento della direttiva 2006/139/CE del Consiglio Europeo sull'adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell'arsenico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 recante attuazione delle direttive 83/478CEE e 85/610/CEE recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-*bis*;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/

CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 761/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, e il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseisima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 recante il recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — CMR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31, che recepisce la direttiva comunitaria 1999/77/CE, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2006, n. 3, che recepisce le direttive comunitarie 2005/59/CE e 2005/69/CE recanti la ventottesima e ventisettesima modifica dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2006/139/CE del Consiglio della Comunità europea che modifica la direttiva 76/769/CE per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell'arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico;

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto 17 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, modificato dal decreto del Ministro della salute del 17 ottobre 2003, è sostituito dal punto 17 dell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 57

ALLEGATO

« 17. Composti dell'arsenico	1. Non devono essere commercializzati o usati come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: — carene di imbarcazioni, — gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura, — qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso. 2. Non devono essere commercializzati o usati come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso. 3. Non devono essere usati nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento non possono essere commercializzati. 4. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra: a) Le sostanze ed i preparati per la protezione del legno possono essere usati negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C autorizzate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del dlg.vo 25/02/00 n. 174. Il legno così trattato non deve essere commercializzato prima del completo fissaggio del conservante. b) Il legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali, di cui alla lettera a), può essere commercializzato se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che i non addetti abbiano un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego: — nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali, — nei ponti, — nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti, — nelle barriere antirumore, — nei sistemi di protezione dalle valanghe, — nelle recinzioni e barriere autostradali, — nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame, — nelle strutture per il contenimento della terra, — nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni, — nelle traversine ferroviarie in sotterraneo. c) Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovrà recare la dicitura "Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura "Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata". d) Il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere usato: — in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione, — in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle, — nelle acque marine, — per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b), — in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale. 5. Il legno trattato con composti dell'arsenico che era utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato commercializzato conformemente alle norme del presente decreto può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego. 6. Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato commercializzato conformemente alle norme del presente decreto : — può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d), — può essere immesso sul mercato dell'usato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d). 7. Il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007: — può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d), — può essere immesso sul mercato dell'usato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d).» 8. Il legno, a decorrere dal 30 settembre 2007, non potrà essere più trattato con soluzioni RCA, fatte salve le condizioni di cui al punto 4.

07A07950

DECRETO 30 luglio 2007.

Autorizzazione all'importazione parallela del prodotto fitosanitario «Plover».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 14 marzo 2007, e successive integrazioni del 24 aprile 2007 e del 13 luglio 2007 con cui l'impresa PA-MAG Srl, con sede in Parma, strada Pastrengo, 24, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto Plover® ivi registrato al n. 8429 MAFF a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection UK Ltd (Regno Unito) con sede in Whittlesford, Cambridge CB2 40 (Regno Unito);

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato nel Regno Unito e comunicata in data 13 aprile 2007 dal Service Group Pesticides Safety Directorate Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Score® 25 EC e con il numero di registrazione 8801 del 6 marzo 1996, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection SpA con sede in Milano, via Gallarate, 139;

Considerato che il prodotto di riferimento Score® 25 EC autorizzato in Italia al n. 8801, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa PA-MAG Srl, con sede in Parma, Strada Pastrengo, 24, fino al 31 dicembre 2008, l'autorizzazione n. 13776/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario classificato N - Pericoloso per l'ambiente, denominato Plover® ed ivi autorizzato al n. 8429 MAFF.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Chemia SpA, via Statale, 327 - C.P. 7 44040 Dosso (Ferrara), autorizzata con decreti dell'11 novembre 1975, 28 agosto 1978 e 30 novembre 1994.

3. Il prodotto è importato dal Regno Unito in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1 e 5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto Fitosanitario posto in commercio a seguito di importazione parallela da paese comunitario ai sensi dei D.D.M.M. 17.12.98, 21.07.2000 e 24.10.2006 del Ministero della Salute

PLOVER®

Concentrato Emulsionabile (EC)

Fungicida sistemico per la lotta contro la Ticchiolatura e l'Oidio del melo e del pero, la Cercosporiosi della Barbabietola da Zucchero e contro altre malattie delle Colture Orticole

Composizione

100 g. di prodotto contengono: difenoconazolo puro g 23,4 (250 g\l), coformulanti q.b. a g. 100.
Numero di Approvazione: numero MAFF 08429 (2002) LT.1- LT.5
Numero di Registrazione: MAPP 11763 (2004)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:

R50-53: Molto Tossico per gli organismi acquatici; può a lungo termine produrre degli effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
R67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di prudenza:

S2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini.
S13: conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande
S20\21: non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego del prodotto.
S23: Non respirare i vapori.
S26: In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
S36-37: Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S39: proteggersi gli occhi e la faccia.
S46: In caso di ingestione consultare immediatamente il Medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta.
S60: Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come residui pericolosi.
S61: Non disperdere nell'Ambiente. Riferirsi alle Istruzioni Speciali, schede informative in materia di sicurezza.

NORME DI SICUREZZA

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Difenoconazolo – Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi; sono possibili tubolonecrosi renali acute e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalee, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e\o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

Syngenta Crop Protection UK Ltd, Whittlesford, Cambridge CB2 4QT. Tel: Cambridge (01223) 833621.

Marchio Registrato da Syngenta Group Company

Importato dal Regno Unito da PA.MAG S.r.l. Strada Pastrengo 24 43100 Parma

Autorizzazione del Ministero della Salute n° del

Stabilimento di produzione: Syngenta Crop Protection Monthey – SA – Monthey (Svizzera)

Rietichettatura presso: CHEMIA S.p.A. via Statale n°327 -44040 Dosso (FE) ITALIA

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare l'acqua col prodotto od il suo contenitore.
Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CARATTERISTICHE

Plover® è un fungicida sistemico a base di Difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e di spiccata attività curativa.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

colture	patogeni	dosi	Indicazioni d'impiego
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi bieticola	0,2-0,3 l/ha	Max 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni
Melo pero	Ticchiolatura (venturia inequalis), Oidio (Podosphaera leucotricha). NB: si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura.	15 ml. per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni
Patata, pomodoro sedano, carota, cavolfiore	Alternaria, septoria, ruggine, oidio, mycosphaerella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
cetriolo	Oidio, alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose ettaro che si distribuisce con attrezzature a volume normale.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
Compatibilità: "Avvertenza" in caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero e sedano; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 7 giorni per le altre colture.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

07A07943

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Jana Kvasnicova, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 3 febbraio 2007 (prot. n. 922) di riconoscimento subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 9 luglio 2007 (prot. n. 1850/1) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico provinciale di Varese ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione: diploma di esame di Stato congiuntola diploma di laurea magister, rilasciato il 21 maggio 1997 dall'Università di Comenio; posseduto da Jana Kvasnicova, nata a Trencin (Slovacchia), il 1° gennaio 1974, di cittadinanza italiana; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07878

DECRETO 26 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Cristina Acal Gonzalez, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 11 febbraio 2006 (prot. n. 1277) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 11 luglio 2007 (prot. n. 14597/07) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in filosofia e lettere, sezione filologia moderna, rilasciato dall'Università di Madrid, l'8 settembre 1969;

titolo di abilitazione all'insegnamento: certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione spagnolo il 21 ottobre 2004;

posseduto da Maria Cristina Acal Gonzalez, nata a Siviglia, il 29 dicembre 1944, di cittadinanza comunitaria (italiana); è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07879

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Katarzyna Violetta Maszczyk, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione: diploma di maturità con il titolo di artista nell'ambito della specializzazione: tecniche di conservazione, con la specializzazione in conservazione di scultura, conseguito il 31 maggio 1996 presso il liceo di Belle Arti di Radom; diploma di laurea, indirizzo Belle Arti, conseguito il 12 luglio 2001 presso il Politecnico di Redom, facoltà di insegnamento; posseduto da Katarzyna Violetta Maszczyk, nata a Radom (Polonia), il 6 settembre 1975, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

25/A «Disegno e storia dell'arte»;

28/A «Educazione artistica»;

22/A «Discipline plastiche»;

23/A «Disegno e modellazione odontotecnica».

2. Il titolo di formazione di cui sopra non risulta idoneo al riconoscimento quale titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

6/A «Arte della ceramica»;

7/A «Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria»;

8/A «Arte della grafica e dell'incisione»;

18/A «Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica»;

21/A «Discipline pittoriche».

3. Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica.

4. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07877

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 settembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chemical Control Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 270 del 20 novembre 2006 con il quale il laboratorio Chemical Control Srl, ubicato in Madonna dell'Olmo (Cuneo), via Celdit n. 2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 settembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 giugno 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Chemical Control Srl, ubicato in Madonna dell'Olmo (Cuneo), via Celdit n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 giugno 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi	Reg. CEE 2568/91 allegato XB Met. C + UNI EN ISO 5508:1998
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II
p-Anisidina	UNI EN ISO 6885:2001
Perossidi	NGD C35 - 1976
Totox	MI 934 2002; il valore viene ricavato per calcolo dai metodi: UNI EN ISO 6885:2001e NGD C35 - 1976 Rev. 3

07A07935

DECRETO 5 settembre 2007.

Autorizzazione al laboratorio «Bi. Lab. Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica,

registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 30 agosto 2007 dal laboratorio «Bi. Lab. Srl», ubicato in Guarente (Cuneo), Strada Porini 1/B, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 giugno 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Bi. Lab. Srl», ubicato in Guarente (Cuneo), Strada Porini 1/B, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è l'enologo Luciano Empolesi.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 giugno 2011, data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, paragrafo 5.2 + OIV MA-F-AS313-01 ACITOT 2006
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14 + OIV MA-F-AS313-02 ACIVOL 2006
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, paragrafo 2 + OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2006
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9 + OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2006
Litio	DM 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 14 luglio 1986 All XXX
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24 + OIV MA-F-AS313-15-PH 2006
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, paragrafo 2 + OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2006
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, paragrafo 5.3 (rifrattometria) + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2006

07A07936

DECRETO 5 settembre 2007.

Iscrizione della varietà di riso «Yume» al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 marzo 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Riso

Codice SIAN: 10428; Varietà: Yume; Responsabile conservazione in purezza: S.I.S. Società Italiana Sementi - San Lazzaro di Savena (Bologna).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A07946

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 settembre 2007.

Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Anno accademico 2007-2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

Vista la comunicazione in data 2 aprile 2007 del Ministero dell'università e della ricerca, Ufficio di statistica;

Vista la nota in data 23 marzo 2007 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio V;

Vista la nota in data 17 febbraio 2006 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III Notariato;

Vista la nota in data 12 giugno 2007 del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III - Reparto libere professioni;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2007-2008;

Decreta:

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2007-2008 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 è pari a 5030 unità.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma, 5 settembre 2007

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

07A07983

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 luglio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Sorgente - Cooperativa sociale a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Tenuto conto che la società cooperativa «La Sorgente - Cooperativa sociale a r.l.», costituita in data 18 giugno 1992, codice fiscale n. 02564950281 con sede in Padova è stata sciolta e posta in liquidazione il 3 luglio 2000 e che con atto del 17 marzo 2003 è stato nominato liquidatore il rag. Alessandro Bortoletto;

Preso atto che con lettera datata 20 novembre 2006 il suddetto liquidatore comunicava agli organismi interessati le proprie dimissioni;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Andrea Vittorio Andriotto, nato a Rovigo il 22 gennaio 1958, con studio in Padova, p.le Stazione, 6, è nominato liquidatore della società cooperativa «La Sorgente - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Padova in sostituzione del rag. Alessandro Bortoletto.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 luglio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A07941

DECRETO 24 luglio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Eurotransport - Società cooperativa a responsabilità limitata in sigla Eurotransport Scrl», in Occhiobello.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Eurotransport - Società cooperativa a responsabilità limitata in sigla Eurotransport Scrl», costituita in data 30 agosto 2002 codice fiscale n. 01214780296 con sede in Occhiobello (Rovigo) è stata sciolta e posta in liquidazione il 28 ottobre 2003 e che è stato nominato liquidatore il sig. Vincenzo Roncagli;

Visto il verbale di accertamento dell'8 maggio 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver provveduto ad eliminare le irregolarità già oggetto di diffida emerse in sede ispettiva;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 6 dicembre 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Andrea Vittorio Andriotto, nato a Rovigo, il 22 gennaio 1958, con studio in Rovigo, via Condoni n. 2, è nominato liguidatore della società cooperativa «Eurotransport società cooperativa a responsabilità

limitata in sigla Eurotransport Scrl», con sede in Occhiobello (Rovigo), in sostituzione del sig. Vincenzo Roncagli.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 luglio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A07942

DECRETO 24 luglio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Nuovo Orizzonte a r.l.», in Aversa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2425-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al direttore della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Nuovo Orizzonte a r.l.» costituita in data 21 marzo 1994, codice fiscale n. 02153770611, con sede in Aversa (Caserta) è stata sciolta e posta in liquidazione il 24 novembre 2000 e che è stato nominato liquidatore il sig. Antonio Picciuto;

Vista la relazione di mancata revisione del 22 aprile 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avviso del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Farina, nato a Gragnano (Napoli), il 23 marzo 1943, con studio in Caserta, via Amalfi n. 10, è nominato liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Nuovo Orizzonte a r.l.», con sede in Aversa (Caserta) in sostituzione del sig. Antonio Picciuto.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 luglio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A07923

DECRETO 24 luglio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ideal a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Frignano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al direttore della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Ideal a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro» costituita in data 28 giugno 1990, codice fiscale n. 01900100619, con sede in Frignano (Caserta) è stata sciolta e posta in liquidazione il 30 dicembre 1998 e che è stato nominato liquidatore il sig. Luigi Martino;

Vista la relazione di mancata revisione del 3 giugno 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avviso del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Farina, nato a Gragnano (Napoli), il 23 marzo 1943, con studio in Caserta, via Amalfi n. 10, è nominato liquidatore della società cooperativa «Ideal a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Frignano (Caserta) in sostituzione del sig. Luigi Martino.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 luglio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A07924

DECRETO 24 luglio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa agricola Concordia a r.l.», in Santa Maria Capua Vetere.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al direttore della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Società cooperativa agricola Concordia a r.l.» costituita in data 22 novembre 1977, codice fiscale n. 00942220617, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stata sciolta e posta in liquidazione il 6 marzo 1996 e che è stato nominato liquidatore il sig. Antonio Nuzzo;

Visto il verbale di accertamento del 29 maggio 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver sanato le inadempienze rilevate in sede di ispettiva;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avviso del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Farina, nato a Gragnano (Napoli), il 23 marzo 1943, con studio in Caserta, via Amalfi n. 10, è nominato liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa agricola Concordia a r.l.», con sede Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in sostituzione del sig. Antonio Nuzzo.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 luglio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A07925

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 giugno 2007.

Recepimento della direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002 ed il relativo comunicato, di errata-corrige, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che modifica la direttiva 2001/56/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 2004;

Vista la direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 330 del 28 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

ADOTTA
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non è consentito, per motivi concernenti i sistemi di riscaldamento, per un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale,

o

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non è consentito, per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale,

e

b) vietare la vendita o la messa in circolazione di un componente di tale tipo.

3. A decorrere dal 1° aprile 2008, non è consentito il rilascio di una omologazione CE o di una omologazione nazionale per un tipo di veicolo munito di impianto di riscaldamento alimentato a GPL o per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 35

ALLEGATO

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) Alla fine dell'elenco degli allegati viene aggiunta la seguente riga:

«Allegato IX - *Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE*».

2) L'allegato VIII viene modificato come segue:

a) il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL DESTINATI ALL'USO SU STRADA DEI VEICOLI A MOTORE»;

b) Il punto 1.1.6.2 è sostituito dal seguente testo:

«1.1.6.2. non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. È necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all'interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore».

c) il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL DESTINATI SOLO ALL'USO STAZIONARIO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI».

3) Viene aggiunto il seguente allegato IX:

«Allegato IX - *Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/551CE**

1. Campo d'applicazione.

Il presente allegato si applica ai veicoli nei confronti dei quali vigono disposizioni specifiche, riguardanti gli impianti di riscaldamento a combustione e la loro installazione, elencate alla direttiva 94/55/CE.

2. Definizioni.

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dei veicoli designati come EX/II, EX/III, AT, FL e OX, di cui al capitolo 9.1 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE.

3. Prescrizioni tecniche.

3.1. Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX).

3.1.1. I riscaldamenti a combustione e i loro impianti di scarico dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio del carico. Tale requisito si può considerare soddisfatto quando il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del riscaldatore sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 3.1.1.1 e 3.1.1.2. La conformità a tali disposizioni va verificata sul veicolo completo.

3.1.1.1. Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) in caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico;

b) i serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all'apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l'apertura chiusa ermeticamente.

3.1.1.2. Il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere orientati o protetti in modo da evitare pericoli al carico dovuti a riscaldamento o accensione. Le parti del sistema di scarico ubicate

direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel) devono avere una luce di almeno 100 mm o devono essere protette da una protezione termica.

3.1.2. Il riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente. Devono essere vietati i dispositivi di programmazione.

3.2. Veicoli EX/II ed EX/III.

Non sono consentiti riscaldatori a combustione che usino carburanti gassosi.

3.3. Veicoli FL.

3.3.1. I riscaldatori a combustione devono essere disattivati almeno con i seguenti metodi:

a) spegnimento manuale volontario dall'abitacolo del conducente;

b) arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento può essere riavviato manualmente dal conducente;

c) accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate.

3.3.2. Dopo che i riscaldatori a combustione sono stati disattivati è consentito un funzionamento inerziale. Per i metodi di cui alle lettere *b)* e *c)* del punto 3.3.1, al termine di un ciclo di funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi, l'alimentazione dell'aria destinata alla combustione va interrotta con mezzi adeguati. Si devono usare solo riscaldatori per i quali è stato dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di uso.

———

(*) G.U. L 319 del 21 dicembre 1994, pag. 7.».

07A07944

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2007.

Programma-obiettivo, per l'anno 2007, per la promozione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente «Codice pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto in particolare l'art. 10, lettera *c)* del predetto decreto ove si stabilisce che il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 8, primo comma del medesimo decreto, formuli, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, concernente «Disciplina delle modalità di finanziamento dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125», successivamente modificato dal decreto interministeeriale 22 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2005;

Considerato che le caratteristiche del programma-obiettivo riguardano:

un investimento qualitativo su un numero più limitato di progetti di azioni positive;

la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro;

la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;

Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualità e la necessaria ottica di genere è necessario incidere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli per favorire la permanenza, il consolidamento e l'avanzamento professionale delle donne attraverso:

azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;

azioni intensive che continuino nel tempo;

azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire;

Il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro

Formula

per il 2007 il programma-obiettivo «Per la promozione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete».

Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:

1) promuovere, al proprio interno, la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali mediante la realizzazione di specifici percorsi formativi volti all'acquisizione di competenze di vertice e/o di responsabilità e l'attuazione di buone prassi per un piano di concreto inserimento nelle strutture esecutive;

2) modificare — in un'ottica di parità e pari opportunità — l'organizzazione del lavoro, del sistema di valutazione delle prestazioni e del sistema premiante aziendale sperimentando e attuando azioni integrate che producano effetti concreti misurabili e documentabili in termini di:

conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

superamento della discriminazione di genere;

riduzione del differenziale retributivo tra donne e uomini;

progressione delle carriere femminili anche per un'equa distribuzione degli incarichi dirigenziali.

I progetti dovranno prevedere almeno due delle azioni sopraelencate;

3) sostenere iniziative atte a:

a) stabilizzare l'occupazione delle lavoratrici in situazione di precarietà, in particolare di giovani neo laureate e neo diplomate, favorendone la crescita professionale anche attraverso percorsi formativi qualificanti e riallineamento delle competenze;

b) agevolare il reinserimento lavorativo di donne uscite dal mercato del lavoro a seguito di maternità, attraverso azioni di selezione, formazione, orientamento e accompagnamento;

c) agevolare l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo di donne di età maggiore di quarantacinque anni attraverso azioni di selezione, formazione, riqualificazione, orientamento e accompagnamento;

4) consolidare imprese a titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria attraverso:

studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati;

azioni di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la tecnica del mentoring) al ruolo di imprenditrice;

counselling alla gestione di impresa;

formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;

iniziative tra più imprese femminili per la definizione e la promozione dei propri prodotti/servizi anche attraverso la fruizione in comune di servizi di supporto; l'affermazione di marchi; la creazione di sistemi consorziati di distribuzione e promozione nel mercato.

I progetti dovranno prevedere almeno due delle azioni sopraelencate;

5) promuovere la qualità della vita personale e professionale anche attraverso la rimozione degli stereotipi, in un'ottica di pari opportunità, con azioni di sistema integrate che producano effetti concreti sul territorio, concordate e attuate da almeno tre tra i seguenti differenti soggetti, ognuno secondo le proprie specificità: associazioni di genere, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, enti pubblici, ordini professionali.

Destinatarie/i delle azioni sono:

per il punto 1: occupate/i, iscritte/i, associate/i;

per il punto 2: occupate/i;

per il punto 3: lavoratrici in situazione di precarietà, disoccupate madri, donne di età maggiore di quarantacinque anni e giovani neolaureate e neodiplomate;

per il punto 4: imprese femminili attive da almeno due anni (con documentazione probante che lo attesti), preventivamente identificate e indicate nel progetto;

per il punto 5: persone che risiedono nell'ambito del territorio/i espressamente indicato/i nel progetto.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni.

La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi.

Il punto del programma obiettivo prescelto deve essere espressamente indicato a pena di esclusione.

Non possono essere presentati progetti da parte delle pubbliche amministrazioni che non abbiano approvato il piano triennale di azioni positive: tale piano deve essere allegato alla domanda presentata.

Nel progetto devono essere documentate le competenze specifiche del personale impegnato (in particolare formatori e mentor), rilevabili dai *curricula* allegati.

Nei processi formativi vanno definite le competenze in entrata e in uscita.

Nell'esame dei progetti si terrà conto della seguente griglia di valutazione:

il progetto risulta adeguato rispetto al punto obiettivo indicato:

0 1 2 3 4

i problemi che si intendono risolvere sono correttamente evidenziati

0 1 2 3 4

sono specificati gli obiettivi concreti che si intendono raggiungere e le attività/strumenti che consentiranno il raggiungimento degli stessi, in tempi definiti

0 1 2 3 4

raggiunti gli obiettivi indicati è verosimile attendersi un miglioramento della situazione di partenza

0 1 2 3 4

la modificazione attesa/intervenuta è concretamente e quantitativamente misurabile

0 1 2 3 4

sono espressi gli indicatori di verifica e valutazione

0 1 2 3 4

sono identificati possibili effetti moltiplicatori delle azioni realizzate

0 1 2 3 4

i costi fanno riferimento ai massimali adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle circolari relative alle azioni cofinanziate dal FSE

0 1 2 3 4

congruità costi benefici

0 1 2 3 4

capacità di produrre effetti di sistema

0 1 2 3 4

Per essere ammessi in graduatoria i progetti dovranno ottenere un minimo di 21 punti.

Roma, 30 maggio 2007

Il Presidente: DAMIANO

07A07987

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale P.R.A. di Campobasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 31 agosto 2007, l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale P.R.A. di Campobasso.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale P.R.A. di Campobasso non ha potuto espletare le proprie funzioni — operazioni rientranti nell'ambito operativo delle procedure STA — nel giorno 31 agosto 2007 per lo svolgimento di una assemblea sindacale del personale.

La circostanza è stata rappresentata con provvedimento del 4 settembre 2007 prot. n. 2650/07/U inviato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Molise.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592, legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Campobasso, 6 settembre 2007

Il direttore regionale: CARLETTA

07A07945

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2007.

Revoca dell'autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.» in sigla: «UNICAAF S.r.l.», in Bologna, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle motivazioni di seguito riportate;

Dispone:

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, rilasciata alla società denominata «CAF Confcooperative Nord S.r.l.» (o in forma abbreviata «CAF Nord S.r.l.»), legalmente rappresentata dal sig. Schelfi Diego, codice fiscale SCH DGI 51H09 B153S, iscritta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del giorno 11 maggio 1994, al n. 32 dell'Albo centri assistenza fiscale per le imprese, avente sede legale in Milano, via Decorati al Valore Civile n. 15, codice fiscale e partita IVA 11063310152.

La predetta società, di conseguenza, non potrà ulteriormente utilizzare le parole «CAF» e «Centro di assistenza fiscale» ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Il presente atto dispone la revoca dell'autorizzazione sopra indicata, a seguito atto di fusione fra UNICAF S.p.a. (incorporante), con sede legale in Bologna, via Calzoni, 1/3 e CAF Confcooperative Nord S.r.l. (incorporata), trasmesso in data 18 luglio 2007 prot. 65479 del 24 luglio 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Milano, 6 settembre 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A07984

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 giugno 2007.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio agroindustriale aree svantaggiate piemontesi - Rettifica. (Deliberazione n. 35/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1º febbraio 2000);

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.*c)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000)D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive

nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, determina la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 164 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115/2006), con la quale è stato approvato il finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio agroindustriale aree svantaggiate piemontesi, sono stati ammessi investimenti complessivi — pari a 116.225.681 euro relativi a n. 34 iniziative, è stato riconosciuto un primo importo di agevolazioni — riferibile alla quota di investimento corrispondente a 51.923.673 euro - pari a 21.000.000 euro (di cui 16.800.00 euro a carico dello Stato e 4.200.000 euro a carico della regione Piemonte) e si è rinviato ad una successiva decisione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedersi sulla quota di investimenti ammissibili ma non agevolati dalla stessa delibera;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72/2007), con la quale è stata approvata la rimodulazione del contratto di programma di cui sopra e l'integrazione delle agevolazioni previste, e che pertanto il contratto così come aggiornato prevede investimenti complessivi ammissibili pari a 114.141.431 euro, agevolazioni totali pari a 39.177.097 euro (di cui 32.177.097 euro a carico dello Stato e 7.000.000 euro a carico della regione Piemonte) e un'occupazione aggiuntiva totale pari a 154,90 U.L.A.;

Vista la nota n. 0008516 del 22 maggio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale viene sottoposta all'approvazione di questo Comitato la rettifica di alcuni elementi indicati nelle citate delibere n. 164/2005 e n. 186/2006, in particolare per quanto riguarda il riferimento alle tabelle relative al richiamato aiuto di Stato n. 729/A/2000 e la localizzazione di alcuni interventi;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. La tabella allegata alla delibera 22 dicembre 2006, n. 186, relativa al contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Agroindustriale Aree svantaggiate Piemontesi è sostituita dall'allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.1. Gli investimenti complessivi ammissibili pertanto risultano pari a 113.878.931 euro.

1.2. Le agevolazioni ammesse sono pari a 39.089.306 euro, di cui 32.104.991 euro a carico dello Stato e 6.984.315 euro a carico della regione Piemonte.

1.3. L'occupazione aggiuntiva è pari a 154,90 U.L.A.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con le citate delibere n. 164/2005 e n. 186/2006.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 33

ALLEGATO

Contratto di programma "Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi" - rettifica (importi in euro)

Tabella

n.	Iniziative	Localizzazione investimenti		Aiuti di Stato 729/A/2000			Totale Investimenti agevolati	% su agevolazioni richieste	Totale agevolazioni			Occupazione
				Tipologia	Intensità di aiuto	Zona svantaggiata			Stato	Regione	Totale	U.L.A.
1	S.P. S.r.l.	Asigliano	VC	Tab. 2	40%	NO	3.454.500	85,03%	942.767	205.096	1.147.863	5,00
2	RISERIA GIUSEPPE MARTINOTTI S.r.l.	Trino	VC	Tab. 2	40%	NO	1.230.600	84,93%	352.888	76.769	429.657	1,00
3	SAIAGRICOLA S.p.A.	Lignana	VC	Tab. 2	40%	NO	1.884.538	85,44%	525.304	114.278	639.581	2,00
				Tab. 1	40%	NO	241.994	80,84%	67.454	14.674	82.129	
						Totale	2.126.532		592.758	128.952	721.710	
4	RISERIA GIUSEPPINO VIAZZO & C. S.n.c.	Tricerro	VC	Tab. 2	40%	NO	1.454.250	86,71%	423.119	92.047	515.166	2,50
5	MOLINI BONGIOVANNI S.r.l.	Cambiano	TO	Tab. 2	40%	NO	878.850	84,95%	260.401	56.649	317.050	5,40
6	LINEE FARINA S.p.A. (Ex MOLINO GIUSEPPE SARDI S.p.A.)	Castellazzo Bormida	AL	Tab. 2	40%	NO	981.225	85,12%	268.329	58.374	326.703	5,30
7	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA S.Coop. a r.l.	Cassine	AL	Tab. 2	40%	NO	1.240.050	84,88%	358.356	77.959	436.316	6,00
		Sezzadio	AL	Tab. 2	40%	NO	1.076.250	84,88%	311.021	67.661	378.682	
		Castelnuovo Scrivia	AL	Tab. 2	40%	NO	978.600	84,88%	282.801	61.522	344.324	
		Predosa	AL	Tab. 2	40%	NO	696.150	84,88%	201.177	43.765	244.943	
		Villavernia	AL	Tab. 2	40%	NO	794.850	84,88%	229.700	49.970	279.671	
		Carezzano	AL	Tab. 2	40%	NO	1.142.400	84,88%	330.137	71.820	401.957	
		Quargnento	AL	Tab. 2	40%	NO	741.300	84,88%	214.225	46.604	260.829	
		Casalnoceto	AL	Tab. 2	40%	NO	1.240.050	84,88%	358.356	77.959	436.316	
						Totale	7.909.650		2.285.774	497.262	2.783.036	
8	GEOVITA FUNCTIONAL INGREDIENTS S.r.l. (Ex RIZZOLIO S.r.l.)	Bruno	AT	Tab. 2	40%	NO	3.832.500	84,89%	1.066.765	232.070	1.298.835	15,00
9	F.LLI SCHELLINO S.p.A.	Formigliana	VC	Tab. 2	40%	NO	3.490.200	86,71%	1.040.110	226.272	1.266.382	8,00
10	V.S.G. S.p.A.	Caresanablot	VC	Tab. 2	40%	NO	2.021.250	84,89%	586.906	127.679	714.585	0,00
11	GLOBAL CIBO S.r.l.	Incisa Scapaccino	AT	Tab. 2	40%	NO	2.038.000	84,97%	560.714	121.982	682.696	4,00
12	APIARI DEGLI SPEZIALI DI PANELLA FRANCESCO D.I.	Novi Ligure	AL	Tab. 1	40%	NO	169.050	85,10%	46.434	10.101	56.536	1,00
		Novi Ligure	AL	-	-	-	0	-	0	0	0	
						Totale	169.050		46.434	10.101	56.536	
13	GIUSO GUIDO S.p.A.	Bistagno	AL	Tab. 2	40%	NO	10.263.000	84,89%	2.858.907	621.944	3.480.851	3,00
14	DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A. (EX CAMPARI CRODO S.p.A.)	Novi Ligure	AL	Tab. 2	40%	NO	5.712.000	84,89%	1.590.582	346.025	1.936.607	48,00
15	FRATELLI DEZZANI S.r.l.	Cocconato	AT	Tab. 2	40%	NO	976.616	84,82%	276.279	60.104	336.383	1,20
16	SCARPA PODERI BRICCHI DI CASTELROCCHERO E MOIRANO S.r.l.	Acqui Terme	AL	Tab. 1	40%	NO	249.375	85,01%	70.174	15.266	85.440	4,00
17	ANTICA CASA VINICOLA SCARPA S.r.l.	Nizza Monferrato	AT	Tab. 2	40%	NO	2.782.500	84,88%	780.788	169.857	950.645	2,50
18	PICO MACCARIO S.S.	Mombaruzzo	AL	Tab. 2	40%	NO	2.341.500	85,04%	640.315	139.298	779.613	3,00
19	CASA VINICOLA MORANDO S.r.l.	Castigliole D'Asti	AT	Tab. 2	40%	NO	1.206.450	80,00%	329.992	71.789	401.781	3,00
20	VIGNE REGALI S.r.l.	Strevi	AL	Tab. 2	40%	NO	1.439.088	84,88%	410.888	89.387	500.275	2,00
21	GIULIO COCCHI SPUMANTI S.r.l.	Cocconato	AT	Tab. 2	40%	NO	1.800.750	86,57%	512.117	111.409	623.526	3,00
22	CANTINE VOLPI S.r.l.	Tortona	AL	Tab. 2	40%	NO	844.200	84,89%	238.512	51.887	290.399	1,90
		Viguzzolo	AL	Tab.1	40%	NO	194.040	84,89%	54.822	11.926	66.748	
						Totale	1.038.240		293.334	63.813	357.147	
23	CAPETTA I. VI.P. S.p.A.	Santo Stefano Belbo	AT	Tab. 2	40%	NO	4.303.740	84,90%	1.198.178	260.659	1.458.837	1,00
24	TENUTE NEIRANO S.p.A.	Casalotto di Mombaruzzo	AT	Tab. 2	40%	NO	535.500	84,94%	149.928	32.617	182.545	2,50
25	ROLANDO DANTE D.I.	Calamandrana	AT	Tab. 2	40%	NO	1.900.000	84,88%	560.906	122.023	682.929	2,00
26	RICAGNO STEFANO D.I.	Cassine	AL	Tab.1	40%	NO	210.315	85,01%	60.883	13.245	74.128	0,00
27	RICAGNO PAOLO D.I.	Ricaldone	AL	Tab.1	40%	NO	143.850	84,88%	41.275	8.979	50.254	0,00
		Cassine	AL	Tab.1	40%	NO	105.000	84,89%	30.128	6.554	36.682	
						Totale	248.850		71.403	15.533	86.936	
28	FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.p.A.	Cossano Belbo	CN	Tab. 2	40%	NO	8.251.950	84,89%	2.313.168	503.220	2.816.368	15,50
		Gavi	AL	Tab. 2	40%	NO	229.950	84,89%	64.459	14.023	78.482	
						Totale	8.481.900		2.377.627	517.243	2.894.870	
29	AZIENDA AGRICOLA VILLA LANATA S.S.	Cossano Belbo	CN	Tab. 1	40%	NO	239.750	84,88%	68.470	14.896	83.366	1,40
		Cossano Belbo	CN	Tab. 2	40%	NO	253.750	84,88%	72.469	15.765	88.234	
						Totale	493.500		140.939	30.661	171.600	
30	LA TOLEDANA S.S. DI MARTINI GIANNI ENRICO, PIERO & C.	Gavi	AL	Tab. 1	40%	NO	157.500	84,88%	44.933	9.775	54.708	0,70
		Gavi	AL	Tab. 2	40%	NO	262.500	84,88%	74.889	16.292	91.181	
						Totale	420.000		119.822	26.067	145.889	
31	CASCINA DORIA S.S.	San Cristoforo	AL	Tab. 2	40%	NO	189.000	86,57%	53.751	11.693	65.444	2,00
32	CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI	Isola d'Asti	AT	Tab. 4A come modificata dall'Aiuto n. 30/2002	50%	NO	39.700.000	84,88%	11.181.213	2.432.428	13.613.641	3,00
TOTALE CONTRATTO DI PROGRAMMA							113.878.931		32.104.991	6.984.315	39.089.306	154,90

07A07949

DELIBERAZIONE 15 giugno 2007.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Impre.co Società consortile a r.l. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 33/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato CE;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 151 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2001), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — competenza ora trasferita al Ministero dello sviluppo economico — e la Impre.co. Società consortile a r.l., che prevede investimenti nel comparto moda (tessile, abbigliamento, calzature) pari a 164.758.324 euro (di cui 164.484.602 euro industriali e 273.722 euro in servizi reali), oltre a 11.413.027 euro per iniziative infrastrutturali, da realizzarsi tutti nella provincia di Caserta, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del trattato C.E. e considerato che la stessa delibera prevede agevolazioni finanziarie per 104.591.199 euro, oltre a 11 .413.027 euro per inizia-

tive infrastrutturali, tutte ripartite al 50% fra Stato e regione Campania, con una nuova occupazione diretta pari a 1.493 addetti, di cui 1.175 di nuova assunzione e con un termine per la realizzazione degli investimenti fissato al 31 dicembre 2003;

Vista la nota n. 0008517 del 22 maggio 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico sottopone all'esame di questo Comitato la proposta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra prevedendo, nell'ambito delle risorse per infrastrutture, la destinazione delle somme già finalizzate a sistemazione di verde alla realizzazione di un impianto di depurazione a servizio dell'insediamento produttivo;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico comunica che la società ha presentato una richiesta di proroga dei termini di realizzazione degli investimenti all'esame dei propri uffici, al momento sospesa, in attesa del completamento istruttorio da parte della banca istruttrice;

Considerato che la variazione proposta non comporta modifiche alle agevolazioni, agli investimenti e all'occupazione previsti nella citata delibera n. 151/2000;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Nell'ambito del contratto di programma Impre.co. Società consortile a r.l. la quota di risorse per infrastrutture, pari a 1.658.472 euro, già finalizzata a sistemazione a verde, è invece destinata alla realizzazione di un impianto di depurazione funzionale alle aree ove è inserito l'insediamento produttivo Impre.co.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 151/2000.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 32

07A07948

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 2 agosto 2007.

Programma commissariale di interventi nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004. Programmazione interventi ricompresi nell'«Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004» Stralcio comune di Villagrande. (Ordinanza n. 19).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE
IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza che ha colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a decorrere dal 6 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti, contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, destinando a tal fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005, che ha disposto, fra l'altro, la ripartizione dei contributi tra le regioni interessate, destinando alla regione Sardegna due limiti di impegno quindicennali di € 1.170.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004» e € 400.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004, Cagliari, Nuoro e Sassari»;

Atteso che, sulla base dei predetti contributi quindicennali, sono stati stipulati, dalla regione autonoma della Sardegna, due mutui quindicennali con la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo complessivo di € 18.225.271,73 e con decreto del Presidente n. 109 del

24 novembre 2006 è stato riversato nella contabilità speciale n. 3257 intestata al Commissario delegato l'importo di € 18.225.181,73;

Atteso che con ordinanza n. 18 in data 20 dicembre 2006 è stata avviata la programmazione di detti fondi per un primo intervento urgente da realizzarsi nel comune di Talana per l'importo di € 1.400.000,00;

Atteso che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna, con deliberazione n. 1 in data 11 giugno 2007 ha adottato, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2006, la variante al Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) relativa al comune di Villagrande, conseguente allo studio di maggiore dettaglio, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera *c)* delle N.A. del P.A.I., così come definita dallo studio redatto dal Centro interdipartimentale di ingegneria e scienze ambientali - Università degli studi di Cagliari «Studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada Cedrino e Sud Orientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004 - Stralcio comune di Villagrande Strisaili»;

Atteso che, con la medesima deliberazione, il Comitato istituzionale di bacino ha altresì deliberato di proporre al Commissario per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 l'emanazione di apposita ordinanza finalizzata all'inserimento nel Programma del Commissario delegato degli interventi riportati nella Tab. B allegata alla deliberazione stessa, provvedendo con immediatezza all'attuazione degli stessi;

Ritenuto di dover provvedere, in adesione alla predetta proposta formulata dal Comitato istituzionale di bacino, all'inserimento nel programma del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 degli interventi prioritari di sistemazione idraulica individuati nella Tab. B allegata alla predetta deliberazione del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino regionale della Sardegna ed all'individuazione, così come proposto nella deliberazione stessa, dell'assessorato regionale dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna quale ente attuatore degli interventi;

Atteso che alla realizzazione dei predetti interventi, per l'importo complessivo di € 10.418.000,00, si farà fronte con le predette risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato che verranno all'uopo messe a disposizione nel bilancio regionale;

Atteso che si rende necessario per tale finalità che la Regione autonoma della Sardegna provveda con atto del competente Assessorato regionale della programmazione alle conseguenti variazioni di bilancio consistenti nell'incremento della dotazione del capitolo di spesa SC04.0381 istituito nell'unità previsionale di base UPB S04.03.004 dell'importo di € 10.418.000,00 ed alla corrispondente iscrizione di tale importo nel capitolo di entrata EC421.195, istituito nell'UPB E421.007;

Ritenuto di dover provvedere con immediatezza alla messa a disposizione nel bilancio della regione di dette risorse finanziarie;

Ritenuto inoltre di dover incaricare la Ragioneria generale della RAS dello svolgimento delle attività necessarie a consentire le suddette operazioni di riversamento;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono ricompresi nel Programma del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 gli interventi di «sistemazione idrogeologica dei corsi d'acqua» ed i relativi enti attuatori riportati nella tabella che segue:

Aree Intervento	Ente attuatore	Importo in euro
Rio Figu Niedda -VLG4	RAS-LL.PP	3.222.000,00
Rio Bau Porcos -VLG3	RAS-LL.PP	1.692.000,00
Rio Bau Argili -VLG2	RAS-LL.PP	1.754.000,00
Rio S'Arrescottu -VLG1	RAS-LL.PP	2.313.600,00
Rio Serra e Scova -VLG5	RAS-LL.PP	564.000,00
Villanova :Rio Baccu Artacci -(VLG6)	RAS-LL.PP	872.400,00
TOTALE		10.418.000,00

2. In considerazione dell'urgenza dell'avvio e della realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo, si applicano agli stessi le deroghe normative di cui all'ordinanza n. 4 dell'8 marzo 2005.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza sono attuati con immediatezza ed urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui al precedente articolo, dall'Assessorato dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna, che provvederà altresì direttamente all'adozione dei provvedimenti di spesa a valere sulle risorse finanziarie commissariali che verranno messe all'uopo a disposizione nel bilancio regionale.

2. Ai fini della messa a disposizione delle risorse finanziarie commissariali, l'Assessorato della program-

mazione bilancio credito e assetto del territorio provvederà con immediatezza all'iscrizione dell'importo di € 10.418.000,00 nel capitolo di spesa SC04.0381 istituito nell'Unità previsionale di base UPB S04.03.004 ed alla corrispondente iscrizione del medesimo importo nel capitolo di entrata EC421.195, istituito nell'UPB E421.007 ai fini del riversamento dei fondi commissariali di provenienza dalla contabilità del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna.

3. Il predetto stanziamento è mantenuto nel bilancio della regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 11, sino alla completa realizzazione degli interventi.

4. È disposto il riversamento nel Bilancio della Regione autonoma della Sardegna dell'importo di € 11.880.000,00 di cui € 10.480.000,00 relativi agli interventi programmati con la presente ordinanza e € 1.400.000 relativi all'ordinanza n. 18 del 20 dicembre 2006.

5. La Direzione generale della ragioneria della regione autonoma della Sardegna è incaricata della tenuta della contabilità speciale n. 3257 «PR. REG. Sardegna - Ord. 3387-04» intestata al Commissario delegato per l'emergenza alluvione, del riscontro degli atti di spesa, e della predisposizione degli atti e provvedimenti necessari a consentire il riversamento dei predetti fondi dalla contabilità speciale al bilancio della regione autonoma della Sardegna.

6. In dipendenza della presente ordinanza, la Direzione generale della ragioneria della regione autonoma della Sardegna provvederà alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento dell'importo di € 11.880.000,00, preventivamente siglato per il riscontro, per la firma del Commissario delegato titolare della contabilità speciale n. 3257, nonché agli adempimenti conseguenti alla firma.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 2 agosto 2007

Il Commissario delegato
SORU

07A07947

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Nomina dei componenti della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Sul sito internet www.ministerosalute.it, alla sezione aree tematiche - Antidoping è pubblicato il testo del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive dell'8 agosto 2007, inerente: «Nomina componenti della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela, della salute nelle attività sportive, legge 14 dicembre 2000, n. 376».

07A08041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41407 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Protti Fashiontronix S.p.a., con sede in Cornaredo (Milano), unità di Asola (Mantova), per il periodo dal 19 marzo 2007 al 18 marzo 2008.

Con decreto n. 41408 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Federal Mogul S.p.a., con sede in Milano, unità di Desenzano del Garda (Brescia), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 19 marzo 2006.

Con decreto n. 41409 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Osla Sud S.p.a., con sede in Sarno (Salerno), unità di Striano (Napoli), per il periodo dal 12 maggio 2007 all'11 maggio 2008.

Con decreto n. 41410 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.E.A. - Strumentazione Elettromeccanica Automazione S.r.l., con sede in Assemini (Cagliari), unità di Assemini (Cagliari) e Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 41411 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Legler S.p.a., con sede in Cagliari, unità di Ponte San Pietro (Bergamo), per periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41412 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.I.T.I. - Sarda Impianti Tecnologici Impiegati S.r.l., con sede in Assemini (Cagliari), unità di Assemini (Cagliari) e Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 41413 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Lanificio Fedora S.p.a., con sede in Prato, unità di Prato, per il periodo dal 26 marzo 2007 al 25 marzo 2008.

Con decreto n. 41414 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Marioboselli Yarns & Jersey S.p.a., con sede in Milano, unità di Garbagnate Monastero (Lecco), per il periodo dal 9 aprile 2007 all'8 aprile 2008.

Con decreto n. 41415 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nylstar S.r.l., con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 1º aprile 2008.

Con decreto n. 41416 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Omas S.r.l., con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), unità di Gualtieri (Reggio Emilia), per il periodo dal 26 aprile 2007 al 25 aprile 2008.

Con decreto n. 41417 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della High Line S.p.a., con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di Morrovalle (Macerata), per il periodo dal 16 aprile 2007 al 15 aprile 2008.

Con decreto n. 41418 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della I.M.E.I. - Impianti Meccanici, Elettrici, Industriali S.r.l., con sede in Nola (Napoli), unità di Mariglianella (Napoli), per il periodo dal 26 febbraio 2007 al 25 febbraio 2008.

Con decreto n. 41419 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ILQ S.r.l., con sede in Milano, unità di Trezzano sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 41420 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ITW Industrial Components - DIV. ITW Ispracontrols S.r.l., con sede in Milano, unità di Castiglione Olona (Varese), per il periodo dal 9 aprile 2007 all'8 aprile 2008.

Con decreto n. 41421 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Kostal Italia S.r.l., con sede in Caselette (Torino), unità di Caselette (Torino), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41422 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Atlante S.r.l., con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno), unità di Montegiorgio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 19 marzo 2007 al 18 marzo 2008.

Con decreto n. 41423 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Aquafabric S.r.l., con sede in Montecchia di Crosara (Verona), unità di San Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 3 aprile 2007 al 2 aprile 2008.

Con decreto n. 41424 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Alcoplus S.p.a., con sede in Faenza (Ravenna), unità di Ferrara, per il periodo dal 10 aprile 2007 al 6 aprile 2008.

Con decreto n. 41425 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Agrolinz Melamine International S.r.l., con sede in Castellanza (Varese), unità di Castellanza (Varese), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 30 marzo 2008.

Con decreto n. 41426 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Adeltex S.r.l., con sede in Bagnolo San Vito (Mantova), unità di Mortara (Pavia), per il periodo dal 9 aprile 2007 all'8 aprile 2008.

Con decreto n. 41427 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della 3 T Servizi S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41428 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della 3 T Nord Ovest S.r.l., con sede in San Mauro Torinese (Torino), unità di Tavazzano con Villavesco (Lodi), San Mauro Torinese (Torino) e Telgate (Bergamo), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41429 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della 3 T Centro S.r.l., con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna), unità di Corciano (Perugia), Firenze e Granarolo dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41430 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della 3 T Adriatica S.r.l. con sede in Civitanova Marche (Macerata), unità di Ancona, Civitanova Marche (Macerata) e San Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41431 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cablauto S.r.l., con sede in Felizzano (Alessandria), unità di Avellino, per il periodo dal 1º marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Con decreto n. 41432 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della C.S.T. Net S.p.a., con sede in Trezzo sull'Adda (Milano), unità di Cavaglià (Biella), per il periodo dal 10 aprile 2007 al 9 aprile 2008.

Con decreto n. 41433 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bormioli Rocco e Figlio S.p.a., con sede in Fidenza (Parma), unità di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dal 25 marzo 2007 al 24 marzo 2008.

Con decreto n. 41434 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gruppo Industriale Busnelli S.p.a., con sede in Misinto (Milano), unità di Misinto (Milano), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41435 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gruppo Ceramiche Saicis S.p.a., con sede in Modena, unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 19 marzo 2007 al 18 marzo 2008.

Con decreto n. 41436 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filatura di Pollone S.p.a., con sede in Pollone (Biella), unità di Pollone (Biella), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 1º aprile 2008.

Con decreto n. 41437 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi azien-

dale della De Masi Costruzioni S.r.l., con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), unità di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Con decreto n. 41438 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Cirte S.p.a., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º maggio 2009.

Con decreto n. 41439 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Caffaro S.r.l., con sede in Milano, unità di Colleferro (Roma), per il periodo dal 16 gennaio 2007 al 15 gennaio 2008.

Con decreto n. 41440 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della T&P S.p.a., con sede in Venegono Superiore (Varese), unità di Tradate (Varese) e Venegono Superiore (Varese), per il periodo dal 23 aprile 2007 al 22 aprile 2008.

Con decreto n. 41441 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tessitura Monti S.p.a., con sede in Maserada sul Piave (Treviso), unità di Maserada sul Piave (Treviso), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41442 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Top Casalinghi S.p.a., con sede in Coccaglio (Brescia), unità di Coccaglio (Brescia), per il periodo dal 9 ottobre 2006 al 6 ottobre 2007.

Con decreto n. 41443 del 20 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Turinauto S.p.a., con sede in Torino, unità di Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 41505 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Supermercati S.r.l., con sede in Caltanissetta, unità di Agrigento, Carini (Palermo) e Catania, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41506 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lighting Italia S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 41507 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ineos Compounds Italia S.r.l., con sede in Milano, unità di Venezia, per il periodo dal 1º marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 41508 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fidelitas S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Roma, per il periodo dal 1º marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Con decreto n. 41509 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Energonut dal 9 novembre 2006 Energonut S.p.a. S.r.l., con sede in Napoli, unità di Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 1º aprile 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 41510 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Capra S.r.l., con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandro), unità di San Salvatore Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 12 febbraio 2007 al 11 febbraio 2008.

Con decreto n. 41511 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Abb Power Technologies S.p.a., con sede in Milano, unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 1º ottobre 2007.

Con decreto n. 41512 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Diana service c/o NGP S.r.l., con sede in Acerra (Napoli), unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 17 gennaio 2007 al 16 gennaio 2009.

Con decreto n. 41513 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Simonetti S.r.l., con sede in San Gillio (Torino), unità di San Gillio (Torino), per il periodo dal 30 aprile 2007 al 29 aprile 2008.

Con decreto n. 41514 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Carrozzeria Luigi Della Via S.p.a., con sede in Schio (Vicenza), unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 23 aprile 2007 al 22 ottobre 2008.

Con decreto n. 41515 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Giusy S.r.l., con sede in Belmonte Piceno (Ascoli Piceno), unità di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 1º aprile 2008.

Con decreto n. 41516 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento del Consorzio agrario regionale della Lucania e Taranto S.r.l., con sede in Potenza, unità di Matera, Potenza e Taranto, per il periodo dal 25 maggio 2007 al 24 novembre 2007.

Con decreto n. 41517 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Pieffe di Pistillo Filippo - Ditta individuale, con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 28 maggio 2007 al 27 maggio 2008.

Con decreto n. 41518 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pibiplast S.r.l., con sede in Correggio (Reggio Emilia), unità di Opera (Milano), per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41519 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Avio S.p.a., con sede in Torino, unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2009.

Con decreto n. 41520 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della TNT Arvil Joint Venture TNT Arcese Bonzano S.p.a., con sede in Torino, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 29 novembre 2006 al 28 novembre 2007.

Con decreto n. 41521 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa interazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pavimental S.p.a., con sede in Roma, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 21 febbraio 2007 al 20 febbraio 2008.

Con decreto n. 41522 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mirage S.r.l., con sede in Noci (Bari), unità di Noci (Bari), per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 26 gennaio 2008.

Con decreto n. 41523 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mel S.r.l., con sede in Molvena (Vicenza), unità di Molvena (Vicenza), per il periodo dal 26 marzo 2007 al 25 marzo 2008.

Con decreto n. 41524 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mavecon S.r.l., con sede in Verona, unità di Verona, per il periodo dal 3 aprile 2007 al 2 aprile 2008.

Con decreto n. 41525 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi azien-

dale della Marangoni Tyre S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2008.

Con decreto n. 41526 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lunazzi Tintoria Industriale S.p.a., con sede in Paese (Treviso), unità di Paese (Treviso), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41527 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lowara S.r.l., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Malè (Trento), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 41528 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Helios Tecnology S.r.l., con sede in Carmignano di Brenta (Pordenone), unità di Carmignano di Brenta (Pordenone), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41529 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Emerson Appliance Motors Europe S.r.l., con sede in Moncalieri (Torino), unità di None (Torino), per il periodo dal 14 marzo 2007 al 13 marzo 2008.

Con decreto n. 41530 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Dusty Service c/o La Matta Confezioni Trissino S.r.l., con sede in Arzignano (Vicenza), unità di Trissino (Vicenza), per il periodo dal 1º aprile 2007 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41531 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Drivers S.r.l., con sede in Roma, unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41532 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Diana Service c/o Fidion (ex Montefibre) S.r.l., con sede in Acerra (Napoli), unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 17 gennaio 2007 al 30 novembre 2008.

Con decreto n. 41533 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale dell'Arancio S.r.l., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 19 marzo 2007 al 18 marzo 2008.

Con decreto n. 41534 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Alpe di A. Persichetti & C. S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2009.

Con decreto n. 41535 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Termotecnica Abruzzese dal 19 gennaio 2007 Bluradia Italia S.r.l., con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2008.

Con decreto n. 41536 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tecnotex S.r.l., con sede in Sparanise (Caserta), unità di Sparanise (Caserta), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41537 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Stelvio S.p.a., con sede in Delebio (Sondrio), unità di Delebio (Sondrio) e Oggiono (Lecco), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41538 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Stars S.r.l., con sede in Cortiglione (Asti), unità di Felizzano (Alessandria), per il periodo dal 26 marzo 2007 al 25 marzo 2008.

Con decreto n. 41540 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Sardinia Gold Mining S.p.a., con sede in Furtei (Cagliari), unità di Furtei (Cagliari), per il periodo dal 13 dicembre 2005 al 12 dicembre 2007.

07A07834-07A07954

Provvedimento di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41539 del 26 luglio 2007 è annullato il decreto ministeriale 35865 del 20 aprile 2005 per il periodo dal 13 dicembre 2004 al 12 dicembre 2005 nonché approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sardinia Gold Mining S.p.a., con sede in Furtei (Cagliari), unità di Furtei (Cagliari), per il periodo dal 13 dicembre 2004 al 12 dicembre 2005.

07A07955

Provvedimento di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41541 del 26 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale articoli 35 e 37, legge n. 67/1987 per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 luglio 2007 della Nuov@ Periodici Italia S.r.l., con sede in Milano, unità di Milano.

07A07956

Provvedimento di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41578 del 26 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sardinia Gold Mining S.p.a., con sede in Furtei (Cagliari), unità di Furtei (Cagliari), per il periodo dal 13 dicembre 2004 al 12 dicembre 2005.

Il presente decreto inoltre, annulla il D.D. 35923 del 20 aprile 2005 per il periodo dal 13 dicembre 2004 al 12 giugno 2005.

07A07957

BANCA D'ITALIA

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della Cominvest SIM - Società di intermediazione mobiliare per azioni, in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 25 giugno 2007, tenuta dal Comitato di sorvegliainza della Cominvest SIM - Società di intermediazione mobiliare per azioni, con sede in Roma - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 giugno 1999, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - il dott. Giovanni Abbate è stato nominato Presidente del Comitato stesso, in sostituzione della dott.ssa Isabella Nuccitelli, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 57, comma 3, del citato d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

07A07952

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo - Etrusca Salernitana - Società Cooperativa a responsabilità limitata, in Salerno, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 6 luglio 2007 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo - Etrusca Salernitana - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 settembre 1998, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il dott. Carmine De Benedittis è stato nominato Presidente del Comitato stesso, in sostituzione della dott.ssa Isabella Nuccitelli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1, lett. *b)* del citato T.U.

07A07953

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. A/50 del 3 settembre 2007, relativa agli eccezionali eventi atmosferici nel territorio di Massa Carrara.

Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 per gli eccezionali eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 e prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. A/50 del 3 settembre 2007 ha definito le percentuali da applicare per il calcolo dei contributi avviati con ordinanza A/41 del 4 gennaio 2007;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://servizi.protezionecivile.toscana.it della regione Toscana, sotto il link «Gestioni commissariali».

07A07977

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-217) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.